

**ATTO N. 6****IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****VISTI**

- l'art. 13 dello Statuto approvato con D.L. 13 Settembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20 Ottobre 2007;
- l'art. 10 co. 4 del Regolamento di Previdenza che, ai fini della determinazione della percentuale del trattamento di pensione di reversibilità o indiretta, qualora il nucleo sia costituito dal solo coniuge superstite, stabilisce che il limite dei 30.988 euro (riferito all'anno 1998) e quello dei successivi scaglioni – introdotto con delibera n. 144 del 17 giugno 1998, approvata con nota ministeriale n. 70498 del 21 luglio 1998 – è rivalutato al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo calcolato dall'ISTAT;
- l'art. 1, comma 103 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha disposto - a decorrere dal 1 luglio 2022 - il passaggio delle funzioni previdenziali svolte dall'INPGI, in regime sostitutivo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, all'INPS;

CONSIDERATO

- che il D.M. 17 novembre 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021) del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito:
 - all'art. 1 che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2020 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2021;
 - all'art. 2 che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2021 è determinata in misura pari a +1,7 dal 1° gennaio 2022, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

TENUTO CONTO

- che l'importo del primo scaglione riferito alla pensione origine per la determinazione della percentuale del trattamento di pensione di reversibilità o indiretta, qualora il nucleo sia costituito dal solo coniuge superstite, riferito all'anno 2021, per effetto delle rivalutazioni, era pari ad € 44.331,94;

UDITA

la relazione della Presidente

DELIBERA

- di stabilire che per l'anno 2022 - limitatamente al periodo gennaio/giugno, sulla base delle considerazioni espresse nelle premesse del presente atto - l'importo riferito al primo scaglione della pensione origine - per la determinazione della percentuale del trattamento di pensione di reversibilità o indiretta (qualora il nucleo sia costituito dal solo coniuge superstite) - rivalutato secondo l'indice provvisorio dell'1,7%, è pari a € 45.085,58:

<i>Scaglioni di reddito pensione origine</i>		<i>Scaglione</i>	<i>Aliquota attribuita allo scaglione</i>
	fino a 45.085,58	45.085,58	75%
da	45.085,58 a 52.598,84	7.513,26	70%
da	52.598,84 a 60.112,97	7.514,12	65%
	oltre 60.112,97		60%

- di trasmettere il presente atto ai Ministero vigilanti per la relativa approvazione di legge e di autorizzare gli Uffici – nelle more dell'iter di approvazione – ad applicare, per il primo semestre dell' anno 2022, i suddetti valori.

Delibera letta, approvata seduta stante.

